

Regolamento per le elezioni primarie del candidato della coalizione di centrosinistra a sindaco di Venezia per le elezioni amministrative del 2010

Articolo 1

(Premessa)

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Venezia lo svolgimento delle elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 (di seguito elezioni primarie), promosse da: Partito Democratico, Italia dei Valori, Partito Socialista, Verdi.

Articolo 2

(convocazione delle elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie si terranno domenica 24 gennaio 2010. I seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 20.

Articolo 3

(Comitato Organizzatore)

1. Il Comitato organizzatore delle elezioni primarie è composto da 2 componenti per ognuno dei partiti che promuovono le primarie; dopo la presentazione delle candidature alle elezioni primarie, il comitato organizzatore dovrà essere integrato da un rappresentante indicato da ogni candidato.

2. Il comitato organizzatore ha sede presso gli uffici del PD Coordinamento Provinciale di Venezia sito in Mestre (VE) via Cecchini n. 5 (tel. 041.616057 – fax. 041.611001).

3. Il comitato organizzatore:

- sovrintende allo svolgimento delle primarie;

- vigila sul rispetto del presente regolamento e del codice di autoregolamentazione per le primarie relativo allo svolgimento della campagna elettorale da parte dei candidati;

- predispone la modulistica per la presentazione delle candidature;

- può organizzare una o più iniziative comuni con i rappresentanti dei partiti e tutti i candidati e promuove le primarie fra i cittadini, impegnandosi a dare il massimo possibile della pubblicità alla consultazione;

- ufficializza la lista dei candidati ammessi e la rende pubblica;

- definisce il numero e la localizzazione dei seggi elettorali, nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori in numero tale da garantire un ordinato e scorrevole svolgimento del voto;

- redige le istruzioni per le operazioni di voto;

- rende pubblico il presente regolamento e le eventuali disposizioni emanate dal comitato organizzatore, l'elenco dei candidati, la mappa dei seggi e le istruzioni per le operazioni di voto;

- predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto e alla registrazione dei votanti;

- fornisce i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori;

- raccoglie i contributi e li contabilizza;

- si organizza per la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati, verifica i risultati trasmessi dai Presidenti dei seggi con i verbali, proclama i risultati e il vincitore delle primarie;

- dispone ed approva apposito bilancio entro due mesi rendendolo pubblico.

4. Le cariche di componente del Comitato organizzatore e di candidato alle elezioni primarie sono tra di loro incompatibili.

Articolo 4

(Elettori)

1. Possono votare alle elezioni primarie le persone che, alla data nella quale le primarie stesse si tengono, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, cittadine o cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea nonché cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale, dichiarino di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione, di sostenerla alle elezioni amministrative del 2010, e accettino di essere registrate nell' "Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra veneziano" al momento del voto.

Articolo 5

(Presentazione delle candidature)

1. Possono essere candidati alle elezioni primarie i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tale carica, la cui candidatura non sia in contrasto con i principi dell'etica pubblica e che abbiano sottoscritto il manifesto della coalizione verso le amministrative del 2010 e il presente Regolamento.

2. La candidatura alle elezioni primarie deve essere accompagnata da un numero di sottoscrizioni di cittadini elettori (così come definiti all'art. 4 del presente regolamento) non inferiore a 2.000 (duemila) e non superiore a 2.500 (duemilacinquecento).

3. Ogni sottoscrittore non può sottoscrivere più di una candidatura.

4. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte, previa registrazione di un valido documento di riconoscimento, in presenza di persone che ricoprano uno dei seguenti incarichi: parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale e comunale e consigliere di municipalità, purché non candidati alle primarie.

5. Le sottoscrizioni a sostegno delle candidature possono essere raccolte dalle ore 8.00 del 16 dicembre alle ore 13.00 del 28 dicembre 2009.

6. Ogni candidato deve presentare la propria accettazione di candidatura utilizzando l'apposito modulo predisposto dal comitato organizzatore che dovrà prevedere le generalità complete del candidato, una autocertificazione circa il soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente regolamento e la dichiarazione di sostenere lealmente il candidato che risulterà vincitore.

7. L'accettazione della candidatura e le sottoscrizioni debbono essere consegnate, in forma scritta originale, presso la sede del comitato organizzatore, pena l'annullamento della candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 28 dicembre 2009.

8. Al termine delle verifiche di regolarità della documentazione, da concludersi entro le ore 24 del 28 dicembre, il Comitato organizzatore rende noti i nomi dei candidati ammessi alle elezioni primarie. Eventuali ricorsi da parte di candidati eventualmente esclusi devono essere presentati al Comitato organizzatore entro le ore 14 del 29 dicembre in forma scritta. Il Comitato organizzatore si pronuncerà definitivamente entro le ore 20.00 del 29 dicembre.

9. terminate tutte le operazioni di cui al precedente comma, il Comitato organizzatore stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o di un loro delegato, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato sulle schede elettorali.

Articolo 6

1. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui nei tempi prescritti dal presente regolamento sia stata avanzata una sola candidatura.

Articolo 7

(Campagna elettorale per le primarie)

1. La campagna elettorale si apre con la comunicazione dei nominativi dei candidati da parte del Comitato organizzatore e termina all'apertura della votazione fermo restando quanto stabilito dalla legge in materia di campagna elettorale.

2. il Comitato Organizzatore definisce il "Codice di autoregolamentazione" per le modalità

della campagna elettorale.

Articolo 8

(sottoscrizione del manifesto della coalizione di centrosinistra)

1. I candidati devono sottoscrivere e fare proprio il manifesto per le elezioni amministrative del 2010 sottoscritto dai partiti della coalizione di centrosinistra di Venezia.

Articolo 9

(Quota di contribuzione per la partecipazione alle primarie)

1. Gli elettori che partecipano alle primarie devono versare, al momento del voto, una quota di almeno 1 (uno) Euro. Le quote raccolte ai seggi saranno interamente consegnate al comitato organizzatore (dedotti i costi sostenuti dai singoli seggi per l'eventuale affitto dei locali) e saranno utilizzate al fine di coprire i costi sostenuti nella gestione della campagna informativa e nell'organizzazione e realizzazione delle elezioni primarie.

Articolo 10

(Modalità del voto e dello spoglio)

1. Le elezioni si svolgono con il metodo della maggioranza relativa a turno unico - cioè vince il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. Le modalità del voto e dello spoglio verranno stabilite da un successivo vademecum o regolamento organizzativo predisposto dal comitato organizzatore, sulla base delle indicazioni riportate ai commi successivi.

3. Nei seggi elettorali e nei locali delle sedi dove questi sono stati costituiti non può svolgersi alcuna propaganda elettorale.

4. Prima dell'inizio delle operazioni di voto le schede vengono vidimate dai componenti il seggio.

5. Per votare è necessario presentare un documento di identità e la tessera elettorale attestante la residenza nel Comune di Venezia; per i cittadini stranieri e i minori è sufficiente l'esibizione di un documento di identità.

6. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o, per i minorenni e i cittadini stranieri il proprio indirizzo di residenza.

7. L'elettore esprime una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del candidato prescelto. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati nell'ordine risultante dal sorteggio di cui all'art. 5, comma 9.

8. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, vengono trascritti i risultati ed eventuali contestazioni da parte di uno dei membri del seggio. Il verbale stesso viene consegnato immediatamente dal Presidente del seggio al Comitato organizzatore, unitamente alle schede votate.

9. Il Comitato organizzatore, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei seggi al termine delle operazioni di voto, procede alla proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti a candidato della coalizione di centrosinistra per l'elezione del sindaco di Venezia.

10. Eventuali ricorsi per violazione delle norme del presente articolo e in genere per violazione delle norme del procedimento elettorale devono essere presentati presso la sede del comitato organizzatore entro e non oltre le ore 20 del 25 gennaio 2010; il comitato organizzatore decide con unico e inappellabile giudizio entro il 26 gennaio 2010.

Articolo 11

1. Al comitato organizzatore è demandato il compito di intervenire con circolari esplicative del regolamento approvato.